

Osservazioni del gruppo di lavoro nazionale sulla bozza di decreto legge di riordino delle Camere di Commercio

Premessa

Dal raffronto tra il testo vigente della L. 580/93 ed il testo dello schema del D.Lgs. emerge una impostazione di fondo che, nel mentre sistemizza e riordina le norme e le prassi che si sono succedute ed affermate fino ad oggi, definisce un sistema camerale con connotati ben precisi e definiti, le cui caratteristiche possono essere sintetizzate in:

Meno autonomia più accentramento

Esercizio di funzioni pubbliche da parte di soggetti di natura privatistica

Infatti, formalmente si proclama l'autonomia delle camere, introducendo la non ancora chiarissima categoria giuridica delle autonomie funzionali (art. 1), nei fatti si articola un sistema che, in concreto, comprime in maniera significativa la reale autonomia delle camere stesse.

Il "sistema camerale" delineato dal decreto, infatti, consta di un vertice (Unioncamere) e di una base (le singole camere), correlati tra loro da una relazione non paritaria. Il posto occupato dalle Camere di commercio nel sistema camerale sarà caratterizzato da minore autonomia rispetto al passato della singola realtà camerale, in quanto diventa obbligatorio associarsi in unioni regionali e vengono rafforzati ruolo e attribuzioni di Unioncamere. Di fatto le Camere perderanno in termini di autonomia e sussidiarietà verticale: il ruolo di vertice di Unioncamere è rafforzato anche dalla possibilità che Unioncamere stipuli con Amministrazioni dello Stato o enti pubblici nazionali convenzioni che le singole Camere saranno tenute ad attuare

In tal senso ci sembra debbano essere lette le norme ex artt. 4 bis comma 2 (che include Unioncamere nel procedimento ispettivo, sino ad ora di stretta pertinenza ministeriale), l'art.7 comma 4 (che attribuisce a Unioncamere la competenza ad emanare direttive) e l'art.7 comma 3 (che impone alle camere di dare attuazione a convenzioni stipulate da Unioncamere).

La configurabilità di Unioncamere quale vertice del sistema è confermata dalla disposizione ex art. 7 comma 6, che prevede la presenza, negli organi di governo dell'Unione, di rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e che, pertanto, rafforza il carattere dell'Unione quale vera e propria "autorità centrale".

L'altro aspetto critico è la formale attribuzione della facoltà di esercitare funzioni pubbliche a enti di natura privatistica quali le unioni regionali (art. 6 comma 4) e le aziende speciali (art. 2, comma 5).

In termini generali, lo schema di riforma porta a un rafforzamento del ruolo di Unioncamere e di tutti gli altri soggetti giuridici di natura privatistica del sistema camerale: unioni regionali, aziende speciali e tutti gli altri "organismi strumentali", ovvero le galassia di società in-house. Si prefigura il rafforzamento della tendenza in atto di svuotamento di compiti e funzioni delle Camere e del personale camerale a vantaggio degli altri soggetti del sistema. In questo scenario, saranno sotto scacco soprattutto le piccole e piccolissime camere, che dipenderanno in tutto e per tutto dalle decisioni di Unioncamere in materia di flussi di finanziamenti per progetti ed altre iniziative .

Degna di riflessione a parte è la natura giuridica dell'Unioncamere: ente pubblico sottratto alla normativa ex D.Lgs 165/2001 e gestito da dirigenti ai quali si applica il contratto del terziario.

Dal punto di vista dell'utenza il decreto prefigura uno scenario in cui le imprese conteranno ancora meno di oggi rispetto alla costituzione degli organi camerali e rispetto alle decisioni degli stessi, mentre conteranno sempre di più le associazioni di categoria ed ancora di più ci si servirà dello strumento aziende speciali ed esternalizzazioni per affermare interessi particolaristici.

Conseguentemente è necessario riaffermare:

- **L'elezione diretta dei consigli camerali**

-

- **definizione delle attività camerali non delegabili od affidabili a terzi**, essenzialmente quelle la cui natura pubblica è incontrovertibile (registro delle imprese, albi e registri, vigilanza e controllo etc).;

-

- **limitazione alla costituzione di aziende speciali**, prevedendo vincoli al finanziamento delle stesse da parte degli Enti Camerali;

-

- **limitazione all'utilizzo di personale interinale**. Per esempio, sotto questo profilo dovrebbe essere affermata l'incompatibilità fra il ruolo pubblico della Camera e l'utilizzo di un'agenzia interinale propria del sistema camerale, come Job camere avviata di recente;

-
- **rivalutazione della professionalità del personale camerale**, da attuarsi con riferimento all'applicazione della riforma, qualunque essa sia, come già sperimentato con la 580 e con altre trasformazioni del sistema camerale;
-
- **definizione dello stato contrattuale del personale alle dipendenze dei vari Enti del sistema camerale.**

Proprio in relazione a questi due ultimi punti, si può notare che il decreto legislativo nulla dice sul rapporto di lavoro del personale delle Camere e delle loro aziende mentre muta il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere.

Le Camere di Commercio hanno un numero di aziende superiore al numero degli stessi Enti Camerali e, anche se venisse ridimensionato, secondo l'intendimento sindacale, esse comunque non verrebbero meno del tutto e sarebbe quindi auspicabile che **il rapporto di lavoro dei dipendenti camerali e delle aziende fosse regolato con lo stesso contratto del personale degli Enti Locali**, perché questo tutelerebbe i lavoratori interessati, sotto il profilo della parità di accesso e di dimissioni.

Proposte di emendamento al testo del Decreto

“Art.1

(Natura e sede.)

Eliminazione del comma 2 definente il sistema camerale italiano in quanto non pertinente all’art.1 che definisce la natura delle Camere di Commercio come Autonomie funzionali

Art.2

(Compiti e funzioni)

Comma 5 eliminare”Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le necessarie risorse finanziarie e strumentali.

Aggiungere: I compiti e le funzioni di cui al comma 2, punti a. b, g, h, i, j, k, possono essere svolti solo ed esclusivamente dalle Camere di Commercio, per il loro carattere pubblico. Essi non possono essere attribuite ad aziende speciali né ad Unioni delle Camere né a soggetti privati, singoli od associati”

“Art.6

(Unioni regionali)

Comma 1 eliminare,” allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni ed attività per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell’ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l’esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale.”

Comma 4 eliminare: “ Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per l’esercizio di compiti e funzioni di cui all’articolo 2.”

“Art.7
(Unioncamere)

Eliminare il c.2, c.3. c.4 e c.6 relativi alle funzioni esercitate per delega del ministero, alla stipula di convenzioni con enti pubblici o amministrazioni centrali dello Stato in rappresentanza delle CCIAA, sulla formulazione di direttive alle CCIAA sull'espletamento delle funzioni, sull'ampliamento del Comitato esecutivo. **Comma 8** definire il comparto di appartenenza del personale.

“Art.12
(Costituzione del consiglio)

Eliminazione del c.1 e 2.

Al comma 4, 5 rigo la parola **designazione** è sostituita con **elezione** il comma risulta così modificato: “Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per la costituzione dei consigli e delle giunte, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla **procedura di elezione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta.** Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.”

Il c. 6 è soppresso

Il c.8 è così modificato:“I consigli nominati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, presente articolo provvederanno a prevedere entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nello statuto le disposizioni relative al rinnovo dei successivi consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.

“ Art.16”
Presidente

Si propone **un solo mandato quinquennale** per il presidente

“Art. 17”

(Collegio dei revisori dei conti)

si propone di **introdurre un limite al rinnovo dei membri del collegio delle aziende speciali** analogo a quello previsto per i revisori camerali.

“Art. 18”

(Finanziamento delle camere di commercio.)

Comma 3 (determinazione del diritto annuale dovuto da ogni singola impresa) **eliminare la lettera a:** “detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;” **.in quanto si tratta di forma di “patto di stabilità”.**

Art. 19

(Personale delle camere di commercio e delle aziende speciali)

Sostituire con:

1. Al personale delle camere di commercio e delle aziende speciali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio e delle aziende speciali è disciplinato dalle disposizioni vigenti.

Art.20

(segretari generali)

Comma 4 (aventi diritto ad iscriversi all'albo dei segretari generali)

Eliminare i dirigenti delle unioni provinciali e dell'unione nazionale e dell'aziende che non sono dirigenti pubblici .